



Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16/2023

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE
ALL'AZIENDA SPECIALE CASA SERENA - APPROVAZIONE
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.**

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. FALZONE Giovanna - Presidente	Sì
2. COLLI Giuseppe - Consigliere	Sì
3. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
4. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
5. DAVOLI Luca - Consigliere	Sì
6. MANGIAFICO Teresa Pinuccia - Consigliere	Sì
7. MANZOLI Massimo - Consigliere	Sì
8. NOIELLI Maria Leticia - Consigliere	Giust.
9. PEZZANA Piergiovanna - Consigliere	Sì
10. GALLI Maria Luisa - Consigliere	Sì
11. GHIOTTO Enrico - Consigliere	Sì
12. GHIOTTO Margherita - Consigliere	Giust.
13. PISANI Alberto - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Maurizio Gianlucio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Giovanna FALZONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale invita il Vicesindaco Dott. Avv. Giuseppe COLLI a relazionare in merito;

Interviene il Vicesindaco Dott. Avv. Giuseppe COLLI, il quale spiega che, dopo un periodo non felice di gestione della Farmacia comunale da parte di FIMAV Srl e dopo una gara andata deserta di concessione del servizio farmaceutico comunale per anni due, si è raggiunto il traguardo fondamentale di affidare la gestione della Farmacia comunale alla propria Azienda Speciale Casa Serena.

Spiega come sia giusto che la Farmacia rimanga al Comune di Cilavegna e alla popolazione cilavegnese. Non nega ci siano aspetti gestionali e tecnici di una certa complessità, ma ritiene sia una ricchezza da preservare. La titolarità del servizio, precisa, ha un forte valore economico.

Fa presente che il contratto di servizio prevede una durata di 10 anni e quindi saranno le successive amministrazioni a vedere i risultati e a prendere le opportune decisioni.

Sottolinea che se il Comune avesse posto in vendita la licenza avrebbe avuto diverse offerte, in quanto molti erano interessati all'acquisto, ma ritiene che il servizio debba rimanere pubblico.

Rileva che, con tale passaggio all'Azienda, si chiuda un pacchetto di servizi assistenziali già presenti, tra cui il maggiore rappresentato dalla RSA, a cui si aggiungono l'attivazione del laboratorio analisi ed i servizi di trasporto con Croce Rossa.

Ringrazia il Presidente dell'Azienda Speciale Dott. Pier Angelo UGAZIO, presente in aula, per l'impegno che dovrà assumersi nella gestione del servizio farmaceutico comunale e dei servizi accessori ad esso connessi;

Interviene il capogruppo di minoranza Alberto PISANI, il quale manifesta meno entusiasmo per questa operazione.

Precisa che, teorizzando, si può pensare qualsiasi cosa, ma la pratica assume aspetti differenti. Ritiene che gravare l'Azienda Speciale ed il CDA della gestione di un servizio così complesso non possa giovare a Casa Serena e si ritiene molto preoccupato, soprattutto per le forti difficoltà avute dall'Azienda negli ultimi anni.

Comunica di aver scoperto tale scelta amministrativa solo al ricevimento dell'ordine del giorno del consiglio comunale venerdì scorso, ipotizzando come la trattativa fosse stata fatta senza far trapelare nulla.

Ribadisce come la popolazione cilavegnese non avesse allora ed i fatti dimostrano, nemmeno ora, l'esigenza di una ulteriore Farmacia.

Si chiede come possa fare Casa Serena a reperire tutto il necessario per fare andare avanti la farmacia e ribadisce la sua preoccupazione vedendo come si è svolta la gestione FIMAV che non aveva un magazzino fornito. Si domanda come possa Casa Serena riuscirci dove un professionista ha fallito. Presume non ci sia abbastanza clientela per una seconda farmacia.

Ribadisce di aver avuto pochissimo tempo per fare un'analisi e chiede che investimento debba fare l'Azienda con riferimento a farmaci, mobili e quant'altro.

Rimane con un forte dubbio.

Risponde il Vicesindaco Dott. Avv. Giuseppe COLLI, il quale si domanda come sia davvero singolare il principio che pone il capogruppo di minoranza e precisamente che un privato possa guadagnare più di un gestore pubblico.

Precisa che quando si è sparsa la voce della fine gestione FIMAV c'è stato un forte interesse per l'acquisto, da parte di privati.

Ribadisce che la concessione è del Comune e che il Comune non intende vendere, ma intende farla funzionare. Si rende conto come non sia certo semplice e come il Comune non

possa farlo direttamente, ma la sua Azienda Speciale sì, con i dovuti contratti di collaborazione o assunzione. Fa presente inoltre che nel contratto uscente è previsto il passaggio degli arredi.

Ricorda che sono state vinte cause per la seconda sede farmaceutica e come questa debba rimanere un bene pubblico per i suoi cittadini.

Si rende conto del forte impegno richiesto all'Azienda ed al suo CDA, ma comunica di non aver mai visto farmacie in difficoltà.

Si stupisce delle osservazioni della minoranza, si stupisce ancora che preferiscano la privatizzazione di un servizio pubblico e ritiene che la maggioranza stia facendo l'interesse dei cittadini, non dei privati.

Interviene il capogruppo di minoranza Alberto PISANI, il quale ribadisce come tutto sia determinato dal mercato. Fa presente che tanti cilavegnesi lavorano fuori paese e quindi il dubbio rimane quello di gravare Casa Serena, in questo periodo non florido, di un servizio complesso, servizio che necessita di forte clientela e che non ha funzionato proprio per scarsa clientela

Ricorda che gli ultimi anni per Casa Serena sono stati difficili e lo si è visto anche con la necessità di ridurre gradualmente il credito del Comune sul prezzo di vendita dell'immobile a Casa Serena.

Ritiene che il servizio è gestito da un privato è lui stesso che rischia, ma qui rischia Casa Serena.

Ritiene che passare la palla all'Azienda Speciale sia un'operazione azzardata e pensa sia un puntiglio del Vicesindaco che ha ottenuto la seconda sede farmaceutica e non voglia venderla.

Interviene il Sindaco Giovanna FALZONE, la quale fa presente come dal 2014 al 2017 la farmacia comunale sia andata benissimo e se ci si è trovati in questa situazione non è per mancanza di bacino di utenza. Precisa che il cittadino deve poter scegliere in quale farmacia voglia servirsi;

Ritiene sia un valore aggiunto per Casa Serena e conferma massima disponibilità da parte del Comune per portare avanti questo progetto.

Interviene il Vicesindaco Dott. Avv. Giuseppe COLLI, il quale comunica come sarà aggiunto nel contratto di servizio in approvazione una clausola che rimanda alla Giunta la determinazione di un eventuale valore di canone concessorio qualora fosse necessario ai fini fiscali;

Nessun altro consigliere richiede la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i suddetti interventi;

PREMESSO CHE:

- con determina del Servizio 1 "Amministrazione Generale" n. 195 del 19.10.2022 si provvedeva alla risoluzione, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.lgs. 163/2006 (ora art. 108 D.lgs. 50/2016) del contratto Rep. N. 4288 del 6.3.2014 con il quale veniva affidata in concessione alla FIMAV Srl la gestione del servizio farmaceutico comunale;
- con delibera di Giunta comunale n. 254 del 15.12.2022, coerentemente all'indirizzo espresso con anteriore delibera di Giunta comunale n. 229 del 3.11.2022, si autorizzava il Sindaco alla sottoscrizione di atto transattivo, senza carattere novativo, finalizzato ad

assicurare continuità di gestione del servizio farmaceutico comunale sino a nuovo affidamento, secondo i contenuti del documento allegato agli atti della predetta delibera;

- con tale atto, infatti, veniva perseguito il prevalente interesse pubblico, assicurando in via interinale continuità nella gestione del suddetto servizio di gestione, al contempo scongiurando ulteriori disagi alla clientela, oltretutto il depauperamento della sede farmaceutica di cui l'Amministrazione Comunale è titolare, conseguente alla distrazione degli utenti;
- l'accordo transattivo di cui sopra veniva sottoscritto dal Sindaco pro tempore in data 22.12.2022;
- con tale accordo la FIMAV Srl si impegnava ad assicurare la gestione interinale del servizio pubblico essenziale fino all'individuazione di nuovo soggetto gestore da parte dell'Amministrazione comunale e comunque per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo;
- con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 29.12.2022 nel prendere atto della delibera di Giunta comunale n. 254/2022 veniva disposto un affidamento temporaneo in concessione del servizio farmaceutico comunale, con decorrenza dalla scadenza dei quattro mesi di gestione interinale della Farmacia comunale da parte di FIMAV Srl;
- con il citato provvedimento consiliare n. 47/2022 si dava mandato alla Giunta comunale e al Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale" della nomina di un esperto ai fini della redazione di una perizia di valutazione economico finanziaria finalizzata all'affidamento temporaneo della concessione del servizio farmaceutico comunale;
- con determina del Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale" n. 33 del 7.2.2023 veniva dato incarico al Dott. Luigino Ferrari per revisione ed aggiornamento del piano tecnico-economico del servizio farmaceutico comunale, già predisposto dal medesimo professionista in occasione dell'affidamento del servizio nell'anno 2014;
- in data 28.02.2023 il professionista incaricato produceva la perizia, depositandola in Comune – giusto protocollo n. 1608;
- con determina del Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale" n. 58 del 21.3. 2023 si avviava la procedura, tramite piattaforma Aria SINTEL di Regione Lombardia, per l'affidamento per 24 mesi del servizio farmaceutico comunale;
- con determina del Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale" n. 80 del 4.4.2023 veniva approvato il verbale di gara dal quale non risultava alcuna offerta per la gestione del servizio farmaceutico comunale per il periodo predetto;
- con delibera di Giunta comunale n. 102 del 20.04.2022 si forniva atto di indirizzo al Responsabile del Servizio 1 "Amministrazione Generale" per la proroga della gestione

interinale della Farmacia comunale a FIMAV Srl, convenuta in via transattiva per il periodo di un mese e quindi sino al 22.5.2023;

- con delibera di Giunta comunale n. 110 del 4.5.2023 si autorizzava il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione dell'addendum all'accordo transattivo del 22.12.2022 con il quale la FIMAV Srl si impegnava per la gestione interinale del servizio farmaceutico comunale sino al 22.5.2023;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il servizio farmaceutico comunale è qualificato come servizio pubblico essenziale preordinato alla tutela della salute ed il Comune di Cilavegna intende assicurare continuità nella gestione del suddetto servizio di gestione, nonché scongiurare disagi alla clientela;
- la gestione in economia non risulta attuabile da parte del Comune di Cilavegna considerati i limiti attuali sia con riguardo all'assunzione di personale da parte dell'Ente, sia con riguardo ai vincoli di finanza pubblica;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett b) della L. 362/1991 è previsto che: "le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere gestite (...) a mezzo di Azienda Speciale";
- ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.lgs. 267/2000 è previsto inoltre che: "L'istituzione (azienda speciale ndr.) è organismo strumentale dell'Ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale";
- il Comune è proprietario dell'Azienda Speciale "Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna" che possiede la capacità necessaria alla gestione del servizio farmaceutico comunale, avendo tra l'altro sviluppato pluriennale esperienza anche con riguardo all'aspetto sociale di tale attività;
- lo statuto dell'Azienda Speciale approvato con delibera di consiglio comunale n. 3 del 13.2.2014, all'art. 1 (Natura e Scopo) – comma 3 – lettera n) prevede che: "*L'Azienda potrà inoltre occuparsi di altri servizi riconducibili direttamente o indirettamente alle proprie finalità, per i quali riceva incarico dal Comune o da altri Enti Pubblici, previa autorizzazione del Comune*";

VISTO che occorre approvare uno specifico contratto di servizio per l'affidamento della gestione della Farmacia comunale all'Azienda Speciale "Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna";

VISTA la bozza di contratto disciplinante il rapporto tra il Comune di Cilavegna e l'Azienda Speciale "Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna" per la gestione del servizio farmaceutico comunale come da testo allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO di approvare il predetto contratto di servizio per la gestione del servizio farmaceutico comunale tramite la propria Azienda Speciale “Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna”, con il quale vengono definiti sia da un punto di vista sostanziale che da un punto di vista formale gli obblighi ed i diritti delle parti, direttamente connessi alla gestione del servizio di gestione della Farmacia Comunale, in conformità alla disciplina vigente in materia;

VISTI i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 3 (minoranza consiliare: Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Maria Luisa GALLI) – astenuti // - su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di affidare all’Azienda Speciale “Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna” la gestione della Farmacia comunale ai sensi dell’art. 10 della L. 362/1991 e dell’art. 114 del D.lgs. 267/2000;
- 3) Di approvare la bozza del contratto di servizio tra il Comune e l’Azienda Speciale “Casa Serena – Azienda Speciale del Comune di Cilavegna” per la gestione del servizio farmaceutico comunale, come da testo allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 4) Di dare conseguente mandato al Responsabile del Servizio 1 “Amministrazione Generale” di adottare tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n. 8 – contrari n. 3 (minoranza consiliare: Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Maria Luisa GALLI) – astenuti // - su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Giovanna FALZONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Maurizio Gianlucio VISCO

COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di Pavia

P A R E R I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE ALL'AZIENDA SPECIALE CASA SERENA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.

PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Carmen Bollati



COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 16 DEL 25/05/2023

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 31-mag-2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15-giu-2023.

Nello stesso giorno, 31-mag-2023, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 31/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
firmato digitalmente
Maurizio Gianlucio Visco

	C686	
	COMUNE DI CILAVEGNA	
	(PROVINCIA DI PAVIA)	
	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA	
	GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO COMUNALE	
	ALL'AZIENDA SPECIALE "CASA SERENA - AZIENDA	
	SPECIALE DEL COMUNE DI CILAVEGNA"	

	REP. N.	
	L'anno duemilaVENTITRE , addì _____ del mese di	
	MAGGIO (__ .05.2023), in Cilavegna(PV), presso la	
	sede degli uffici comunali, avanti a me:	
	Dott. Maurizio Gianlucio VISCO , nato Marzano Appio	
	(CE) il 25.08.1956 - Codice Fiscale: VSC MZG	
	56M25 E998X - Segretario Comunale, iscritto	
	all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e	
	Provinciali al n.ro 4950, autorizzato a rogare gli	
	atti in forma pubblica amministrativa, in	
	applicazione di quanto disposto dall'art. 97, comma	
	4, lettera c) - Decreto Legislativo 267/2000,	
	domiciliato per la carica presso la sede di	
	Cilavegna, senza l'intervento dei testimoni,	
	avendovi le parti, d'accordo con me, rinunciato,	
	giusta facoltà concessa dalla vigente Legge	
	Notarile, SONO COMPARSI I SIGNORI:	
	1	

	- Carmen BOLLATI , nata a Cilavegna (PV)	
	l'8.04.1965, nella sua qualità di Responsabile	
	del Servizio 1 "Amministrazione Generale" del	
	Comune di Cilavegna, la quale interviene in	
	questo Atto in esecuzione di decreto sindacale n.	
	9 del 19.05.2022 - prot. 4151 - in rappresentanza e	
	per conto del COMUNE DI CILAVEGNA - P.I.	
	00470780180 - con sede in Largo Marconi n. 3, che	
	nel contesto del presente atto verrà chiamato per	
	brevità anche "Comune";	
	- Dott. Marco BAGNOLI , nato a Novara (NO) il	
	14.10.1967, nella sua qualità di Direttore della	
	"Casa Serena - Azienda Speciale del Comune di	
	Cilavegna" con sede in Cilavegna - Viale Pavesi n.	
	22 - P.I. 01986290185, che nel contesto del	
	presente atto verrà chiamato per brevità anche	
	"Azienda";	
	comparenti della cui identità personale io,	
	Segretario Comunale, sono certo	
	PREMESSO:	
	che il Comune di Cilavegna è titolare della	
	Farmacia comunale - 2^ sede farmaceutica -	
	istituita con DGR Regione Lombardia IX/3462 del	
	16.05.2012 per la quale aveva esercitato il diritto	
	di prelazione;	
	2	

	che con delibera di Consiglio comunale n. ____ del	
	_____ il Comune di Cilavegna ha deliberato di	
	gestire il servizio farmaceutico comunale tramite	
	la propria Azienda Speciale "Casa Serena - Azienda	
	Speciale del Comune di Cilavegna" ai sensi	
	dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.),	
	coerentemente a quanto previsto all'art. 10 della	
	L. 362/1991, approvando il contenuto del	
	presente contratto di servizio al fine di dare	
	continuità alla gestione del servizio farmaceutico	
	comunale;	
	tutto ciò premesso e considerato	
	quale parte integrante del presente atto e oggetto	
	di specifico accordo tra le parti,	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 OGGETTO	
	1. Il presente contratto regola i rapporti tra il	
	Comune e l'Azienda in quanto affidataria	
	della gestione della Farmacia comunale per lo	
	svolgimento del servizio farmaceutico, di	
	seguito per brevità Servizio;	
	2. Il servizio ha per oggetto le seguenti	
	attività:	
	a) l'esercizio diretto della Farmacia di cui	
	il Comune è titolare con:	
	3	

	- la dispensazione e vendita al pubblico	
	di specialità farmaceutiche per uso	
	umano e veterinario, prodotti generici,	
	prodotti galenici, ufficiali e	
	magistrali, parafarmaci, omeopatici,	
	alimenti per la prima infanzia, prodotti	
	dietetici, prodotti cosmetici e per	
	l'igiene personale, complementi	
	alimentari, prodotti apistici,	
	integratori della dieta, prodotti di	
	erboristeria, apparecchi medicali ed	
	elettromedicali, presidi medico	
	chirurgici, di reattivi e diagnostici,	
	articoli sanitari e protesici e tutti	
	gli altri prodotti normalmente in	
	vendita nelle farmacie;	
	- la produzione di prodotti officinali,	
	omeopatici, di erboristeria, di	
	profumeria, dietetici, integratori	
	alimentari e prodotti affini e	
	analoghi;	
	- la vendita di articoli di vestiario	
	confezionati, accessori di	
	abbigliamento, biancheria, calzatura per	
	la mamma, il bambino, lo sportivo;	
	4	

	- la vendita di libri e altre	
	pubblicazioni, giornali e riviste	
	attinenti la salute ed il benessere;	
	- l'effettuazione di test di autodiagnosi	
	e di servizi di carattere sanitario	
	rivolti all'utenza;	
	- la gestione in forma diretta di centri	
	di prelievo diagnostico, lo sviluppo del	
	servizio di prenotazione di visite	
	mediche ed esami diagnostici, previa	
	convenzione con le ASL, gli	
	ospedali, case di cura e centri	
	diagnostici;	
	- la promozione, la partecipazione e la	
	collaborazione ai programmi di medicina	
	preventiva, di informazione ed	
	educazione sanitaria e di aggiornamento	
	professionale;	
	- la partecipazione ad iniziative in	
	ambito sanitario e sociale, d'intesa con	
	il Comune;	
	- ogni altra prestazione o servizio	
	connesso all'esercizio dell'attività	
	delle farmacie, consentiti dalle leggi	
	nazionali e regionali di settore	
	5	

	connesse, collegati o riferibili a	
	quanto sopra indicato;	
	b) la gestione di attività affidate	
	dall'Amministrazione comunale per la	
	tutela della salute e per lo sviluppo del	
	benessere socio-sanitario della	
	collettività;	
	c) la gestione di servizi e attività	
	collaterali delle Aziende Sanitarie Locali	
	e Aziende Ospedaliere. Eventuali nuovi	
	servizi e/o condizioni verranno	
	disciplinati con specifici contratti	
	conclusi tra il Comune e L'Azienda.	
	Tali servizi dovranno essere	
	accessori o complementari o comunque	
	connessi all'oggetto del presente	
	contratto.	
	Art. 2 PRINCIPI GENERALI	
	1. Nel rispetto dei principi contenuti nella	
	direttiva del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri 27 Gennaio 1994 (Carta dei Servizi) e	
	dell'art. 11 del decreto legislativo n.	
	286/1999 (in materia di qualità della	
	prestazione), sulla base dell'interesse	
	generale rivestito dal servizio farmaceutico	
	6	

	pubblico, fermi gli indirizzi già vigenti	
	impartiti dalle Autorità Sanitarie nella	
	gestione di detto servizio oltre a quelli che	
	verranno impartiti in futuro, l'Azienda dovrà	
	attenersi ai seguenti principi fondamentali da	
	assumersi per l'erogazione del servizio:	
	a) Continuità del servizio. Trattandosi di	
	forniture essenziali ai bisogni umani gli	
	utenti detengono un diritto all'uso del	
	servizio senza interruzioni e l'Azienda è	
	quindi tenuta ad organizzare l'erogazione	
	del servizio in modo da rispettare tali	
	vincoli, compatibilmente con la normativa di	
	settore;	
	b) Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla	
	neutralità di tutte le differenze fra gli	
	utenti anche la necessità di uguaglianza	
	nell'accesso al servizio da parte di tutti	
	gli utenti;	
	c) Efficacia. Viene definita in termini di	
	soddisfazione dei volumi del servizio fruito	
	in relazione ai bisogni dell'utenza,	
	attraverso adeguati standard tecnici (intesi	
	come rendimento migliore per l'unità di	
	mezzo impiegata) ed economici (intesi come	
	7	

	minor costo sociale per unità di servizio	
	prodotta);	
	d) Efficienza. Deve essere determinata in modo	
	tale da superare i meri obblighi collegati	
	all'erogazione del servizio essenziale,	
	riferendosi alla capacità di adeguamento ai	
	diversi bisogni, alle aspettative ed alle	
	relative richieste dell'utenza, in tutte le	
	fasi del processo di erogazione del	
	servizio;	
	e) Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione	
	delle condizioni di fruizione del servizio	
	dei relativi prezzi dei prodotti e delle	
	prestazioni;	
	f) Partecipazione. L'Azienda dovrà porre la	
	massima attenzione all'utente nelle	
	diverse fasi del servizio, favorendo	
	l'accessibilità al servizio e	
	migliorandola;	
	g) Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere	
	seguendo gli sviluppi dei bisogni	
	dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed	
	organizzativi necessari.	
	2. L'Azienda dovrà adottare tutte le misure idonee	
	al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal	
	8	

	Comune e concordati con l'Azienda nell'erogazione	
	del servizio. In particolare dovrà:	
	- promuovere e incentivare l'uso corretto del	
	farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso	
	dei farmaci e degli altri prodotti trattati in	
	farmacia, sia di propria iniziativa, sia su	
	richiesta dei cittadini, sia, infine, se	
	interpellata, su richiesta del medico di base o	
	dello specialista;	
	- promuovere ed incentivare la vendita di prodotti,	
	diversi dai farmaci, connessi alla salute e al	
	benessere individuale (prodotti omeopatici, di	
	prima infanzia, integratori alimentari,	
	dermocosmetici);	
	- attuare una politica dei prezzi al pubblico	
	attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;	
	- aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative	
	d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del	
	Servizio Sanitario Nazionale;	
	- mettere in atto politiche aziendali tese al	
	continuo miglioramento degli standard di qualità	
	del servizio e del livello di soddisfazione dei	
	clienti;	
	- collaborare alla realizzazione di progetti di	
	consegna dei farmaci a domicilio in favore di	
	9	

	2. L'erogazione del servizio non potrà essere	
	interrotta o sospesa se non per ragioni di	
	forza maggiore o per ragioni tecniche proprie	
	del servizio e comunque nei limiti previsti	
	dalla legislazione vigente. In tali ipotesi	
	l'interruzione o la sospensione debbono essere	
	limitate al tempo strettamente necessario e	
	tempestivamente comunicate agli organi	
	competenti, come previsto dalla normativa	
	vigente.	
	3. L'Azienda è comunque tenuta ad adottare ogni	
	misura organizzativa e tecnica necessaria per	
	prevenire l'interruzione o sospensione del	
	servizio, ovvero a farvi fronte con il minor	
	disagio per la collettività.	
	4. L'Azienda manleva il Comune da ogni	
	conseguenza pregiudizievole o dannosa	
	derivante dalla sospensione del servizio.	
	Art. 5 QUADRO DELLE RELAZIONI CON IL COMUNE	
	1. Il quadro delle relazioni tra le parti è	
	fondato su un'interazione nell'ambito della	
	quale l'Amministrazione comunale mantiene la	
	titolarità della Farmacia comunale.	
	2. L'Azienda affidataria è tenuta a fornire al	
	Comune tutti gli elementi utili per la	

	programmazione e la verifica dell'attività	
	della farmacia	
	3. Il Comune si impegna a cooperare per agevolare	
	la conduzione della farmacia comunale ed il	
	migliore espletamento dell'attività e dei	
	servizi garantiti dalla stessa, da parte	
	dell'Azienda, con particolare riferimento	
	all'adozione tempestiva di tutti i	
	provvedimenti ad alla cura degli adempimenti	
	utili ovvero necessari allo svolgimento del	
	servizio nell'ambito delle proprie competenze	
	istituzionali.	
	Art. 6 - Obblighi dell'Azienda	
	1. L'Azienda si obbliga a disporre di locali,	
	arredi, attrezzature e personale addetto	
	idonei a garantire il regolare svolgimento del	
	Servizio, nel rispetto delle norme vigenti in	
	materia;	
	2. L'Azienda si obbliga ad assumere tutte le	
	iniziative utili o necessarie al	
	raggiungimento degli obiettivi previsti in	
	relazione alla conduzione della farmacia	
	comunale e dei servizi da questa garantiti ed	
	al mantenimento secondo il canone di	
	efficienza, per l'intera durata	
	12	

	dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli	
	impianti destinati alla loro attività,	
	assicurando il rispetto delle norme vigenti e	
	delle tecniche di sicurezza ed apportando	
	eventuali od occorrenti migliorie;	
	3. L'Azienda assume tutti gli obblighi	
	finanziari, previdenziali, assicurativi,	
	fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel	
	luogo di lavoro, inerenti alla gestione della	
	farmacia comunale ed allo svolgimento dei	
	servizi che la stessa si impegna a garantire;	
	4. L'Azienda si obbliga a garantire la qualità	
	del servizio e di tutte le attività prestate.	
	Il servizio dovrà essere gestito	
	direttamente dall'Azienda attraverso il	
	ricorso a risorse umane e materiali	
	reperite ai sensi di Legge	
	5. L'Azienda si impegna ad applicare, nei	
	confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti	
	i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni	
	normative e retribuzioni conformi ai contratti	
	collettivi di lavoro di settore e agli accordi	
	sindacali integrativi vigenti, a rispettare le	
	norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di	
	lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge	
	13	

	previsti nei confronti dei lavoratori.	
	L'Azienda è responsabile per il comportamento	
	dei dipendenti sia per l'esecuzione dei	
	servizi sia per la relativa disciplina dei	
	rapporti con l'utenza.	
	6. Resta ferma l'osservanza della normativa sulla	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla Legge 136/2000 in caso di affidamento di	
	appalti e/o forniture a terzi;	
	7. L'Azienda provvederà alla stipula di contratti	
	di assicurazione per la copertura dei danni	
	derivanti dalla responsabilità civile verso	
	terzi e verso il personale dipendente e/o	
	collaboratore della stessa, oltre alle	
	assicurazioni di legge anche per i veicoli	
	eventualmente impiegati, dando comunicazione	
	al Comune dei relativi estremi di polizza	
	nonché dei massimali assicurati e delle	
	successive variazioni;	
	8. L'Azienda è pertanto l'unico esclusivo	
	responsabile delle infrazioni o degli	
	inadempimenti accertati dalle competenti	
	autorità di vigilanza;	
	9. L'Azienda dovrà acquisire tutte le	
	autorizzazioni necessarie per l'esercizio	
	14	

	dell'attività, fatto salvo quelle direttamente	
	detenute dall'Amministrazione comunale;	
	10. L'Azienda è tenuta a rilevare	
	separatamente i costi e i ricavi riferibili	
	alla sola gestione della farmacia comunale ed	
	allo svolgimento dei servizi da questa	
	garantiti ai fini della dimostrazione del	
	risultato economico di esercizio;	
	Art. 7 Aspetti strategici del rapporto tra il	
	Comune e l'Azienda	
	1. In ossequio ai rispettivi equilibri economici,	
	il rapporto tra il Comune e l'Azienda nella	
	gestione strategica della farmacia attiene:	
	a) Alla definizione concordata degli obiettivi	
	gestionali e degli standard qualitativi del	
	servizio, nonché dei rapporti con gli utenti	
	che l'Azienda deve realizzare, consegnando	
	un budget economico, che il Consiglio di	
	Amministrazione dell'Azienda si impegna ad	
	approvare entro il 31 dicembre di ciascuna	
	annualità e che verrà trasmesso al Consiglio	
	comunale per la successiva approvazione;	
	b) Alla definizione concordata di eventuali	
	programmi di investimento in cespiti	
	operativi dell'Azienda, da realizzarsi da	
	15	

	parte dell'Azienda stessa con mezzi propri o	
	finanziamenti di terzi e da approvare	
	secondo le modalità individuate al punto	
	a) del presente articolo;	
	c) Al conto consuntivo annuale dell'Azienda	
	dovrà essere inserita analitica relazione	
	inerente agli elementi più significativi	
	inerenti alla gestione della farmacia, da	
	sottoporre all'approvazione del Consiglio	
	comunale secondo quanto previsto dalla	
	normativa vigente, dai regolamenti e nello	
	statuto dell'Azienda;	
	Art. 8 RAPPORTI ECONOMICI CON IL COMUNE	
	1. L'Azienda si farà carico di tutte le spese	
	della sede, delle forniture, del personale e	
	di ogni altro onere ed adempimento connesso	
	con la gestione della farmacia ivi compresi	
	gli adempimenti fiscali ed introiterà i	
	corrispettivi delle vendite al banco ed i	
	proventi del servizio sanitario	
	nazionale;	
	2. Le entrate derivanti dalla gestione della	
	farmacia comunale e/o svolgimento dei servizi	
	da questa garantiti spettano all'Azienda, così	
	come tutti gli oneri;	

	3. L'esercizio dell'Azienda coincide con l'anno	
	solare;	
	4. Il Piano-programma, i bilanci economici di	
	previsione pluriennale ed annuale dell'Azienda	
	devono essere redatti conformemente a quanto	
	stabilito nello Statuto dell'Azienda;	
	5. Le singole componenti di ricavo e di costo	
	devono essere poste a raffronto con quelle del	
	corrispondente bilancio di previsione di due	
	precedenti bilanci di esercizio;	
	Art. 9 INIZIATIVE E MIGLIORAMENTI	
	1. Saranno predefinite tra le parti eventuali	
	iniziative relative al servizio, tese a	
	migliorare la gestione della farmacia comunale	
	e/o lo svolgimento dei servizi da questa	
	garantiti, concordando le modalità, la	
	decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le	
	coperture finanziarie dei medesimi. L'Azienda	
	si obbliga a farsi parte diligente	
	nell'individuare, istruire ed acquisire le	
	provvidenze e gli eventuali incentivi	
	finanziari eventualmente previsti da leggi	
	ordinarie e/o speciali in relazione alla	
	gestione delle farmacie comunali e/o allo	
	svolgimento dei servizi garantiti.	
	17	

	Art. 10 SEDE DELL'ATTIVITA'	
	1. L'Attività avrà sede in Via Pizzarelli	
	20/22/24, per la quale l'Azienda stipulerà	
	contratto di locazione con la proprietà;	
	2. L'eventuale intervenuta variazione della sede	
	dell'attività rispetto all'attuale ubicazione	
	dovrà essere preventivamente concordata con il	
	Comune, in osservanza alle disposizioni di	
	legge in materia.	
	3. L'Azienda farà fronte a tutte le spese	
	d'impianto ed a tutti gli oneri inerenti e	
	conseguenti all'adattamento ed arredamento dei	
	locali cui ha sede la farmacia.	
	Art. 11 CONTROLLO E VIGILANZA	
	1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento e	
	tramite gli uffici competenti addetti al	
	controllo sulle Società e Aziende partecipate,	
	verificare che le modalità di gestione della	
	farmacia comunale e/o lo svolgimento dei	
	servizi da questa garantiti siano eseguiti con	
	diligenza ed efficaciaa e in tal senso	
	l'Azienda dovrà collaborare a detta attività	
	fornendo tutte le informazioni richieste;	
	2. L'Amministrazione si riserva di annotare	
	all'Azienda eventuali osservazioni in merito	
	18	

	alla gestione del servizio, concedendo alla	
	stessa 10 (dieci) giorni per la formulazione	
	di eventuali controdeduzioni;	
	Art. 12 RAPPORTI CON L'UTENZA	
	1. Tutti i rapporti con l'utenza della farmacia	
	comunale ed i fruitori dei servizi da questa	
	garantiti sono di esclusiva competenza	
	dell'Azienda, che si impegna a risolverli in	
	autonomia rispettando i principi nonché gli	
	standard di servizio ivi contenuti;	
	2. Ai fini del controllo dei livelli di	
	soddisfazione dell'utenza, l'Azienda dovrà	
	annotare all'Amministrazione i reclami, le	
	osservazioni o le proposte avanzate	
	dall'utenza e le eventuali conseguenti	
	iniziative risolutive adottate;	
	Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO	
	1. Il contratto di servizio ha durata di anni 10	
	(dieci) dalla sottoscrizione del presente	
	contratto;	
	2. Alla scadenza il contratto è rinnovabile per	
	espressa pattuizione delle parti, fatte salve	
	diverse disposizioni di legge. Il rinnovo,	
	salvo pattuizioni scritte difformi, si intende	
	riferito all'intero contenuto del presente	
	19	

	contratto e a tutte le sue condizioni, nessuna	
	esclusa ed eccettuata.	
	3. Al fine di evitare interruzioni nella	
	prestazione del servizio farmaceutico,	
	in caso di risoluzione e/o scioglimento	
	per qualsiasi ragione del presente	
	contratto o di mancato rinnovo, l'Azienda è	
	tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto	
	del presente contratto alle medesime	
	condizioni economiche e nel rispetto dei	
	medesimi standard fino all'assunzione del	
	servizio da parte del nuovo affidatario	
	indicato dal Comune;	
	Art. 14 RISOLUZIONE	
	1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi	
	dell'articolo 1456 c.c. nelle seguenti	
	ipotesi:	
	a) Grave inadempimento da parte dell'Azienda	
	nella gestione del servizio ed agli obblighi	
	del presente contratto;	
	b) Decadenza dell'esercizio della farmacia,	
	dichiarata dall'Autorità Sanitaria;	
	c) Chiusura dell'esercizio non comunicata	
	all'Autorità Sanitaria e/o da questa non	
	autorizzata;	
	20	

	d) Vendita al pubblico di farmaci scaduti o	
	vietati o di cui sia stata revocata	
	l'autorizzazione al commercio, ovvero	
	inosservanza delle disposizioni sulle sostanze	
	stupefacenti;	
	e) Omessa stipula di contratti di assicurazione	
	per copertura dei danni derivanti dalla	
	responsabilità civile verso terzi e verso il	
	personale dipendente e/o collaboratore della	
	stessa;	
	f) Ricorso all'abusivismo professionale o a	
	pratiche di lavoro irregolare;	
	g) Inosservanza del divieto di cessione del	
	contratto;	
	2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il	
	diritto del Comune al risarcimento del danno	
	subito, comporta, oltre che la revoca del	
	servizio e l'estinzione del diritto alla	
	gestione della sede farmaceutica, di	
	titolarità del Comune, la cessione al Comune	
	dei beni mobili ed immobili necessari e utili	
	all'espletamento del servizio, dei relativi	
	rapporti di lavoro, previa determinazione	
	dell'Ente, laddove consentito dalla legge al	
	tempo vigente e tenuto conto dei limiti	
	21	

	stabiliti in materia di personale degli Enti	
	locali, nonché dei contratti per i	
	servizi necessari all'espletamento	
	dell'attività. Il Comune nel caso	
	corrisponderà all'Azienda una somma	
	equivalente al valore contabile dei beni, da	
	determinarsi in contraddittorio.	
	3. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda	
	dovrà comunque assicurare la continuità nella	
	gestione della farmacia comunale e nello	
	svolgimento dei servizi ad essa affidati, alle	
	condizioni di cui al presente contratto,	
	dandovi adempimento fino alla stipulazione	
	dell'eventuale nuovo contratto di servizio o	
	fino al momento in cui la gestione della	
	farmacia comunale e/o lo svolgimento dei	
	servizi da questa garantiti vengano svolti	
	secondo un diverso modulo di gestione	
	deliberato dal Comune;	
	4. Qualora il Comune decida di perseguire	
	contenuti gestionali differenti, l'Azienda si	
	impegnerà ad adeguarsi a tali variazioni nel	
	rispetto dei principi convenuti nel presente	
	contratto;	
	Art. 15 CONTROVERSIE	

	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere	
	tra le Parti relativamente alla validità,	
	interpretazione, esecuzione, efficacia o	
	risoluzione del presente patto sarà devoluta	
	in via esclusiva al Tribunale di Pavia;	
	Art. 16 SPESE	
	1. Il presente contratto rientrando nella	
	previsione di cui all'art. 118 del D.lgs.	
	267/2000 è esente dall'imposta di bollo, di	
	registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa	
	o diritto di qualsiasi altra specie. Si chiede	
	pertanto la registrazione con esenzione	
	dell'imposta di registro.	
	Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI	
	1. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13 del	
	nuovo Regolamento Europeo 2016/679 efficace	
	dal 25.5.2018, i dati contenuti nel presente	
	contratto verranno utilizzati esclusivamente	
	per lo svolgimento delle attività oggetto del	
	presente contratto e per	
	l'assolvimento degli obblighi previsti	
	dalla legge e dai regolamenti comunali in	
	materia.	
	2. Si rimanda alla Giunta comunale la	
	determinazione di un eventuale valore e/o	
	23	

